

UFF. URB.

Prot. N.

Data

Allegati N.



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA - IN I^a CONVOCAZIONE

Verbale N. 10

Delib. N. 131

OGGETTO: DITTA EREDI MAFFEI MARIA. PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' BORGONUOVO. ZONA C/2-3 DI P.R.G. E SCHEMA DI CONVENZIONE. APPROVAZIONE.

L'Anno Millenovecentottanta tre addi Trentuno nel mese di Marzo

alle ore 19.00 in Tivoli nella Sala Consiliare

Ai sensi e con la facoltà della legge comunale e provinciale è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1) ACHILLE PAOLO | 21) DI GIUSEPPE GIACOMO |
| 2) AGNALETTI ANDREA | 22) FALIFIGLI UMBERTO |
| 3) ALLEGRI NI ROBERTO | 23) FELICI LUCIANO |
| 4) AMBROSI PIETRO | 24) FERRARI GIANCARLO |
| 5) ANDREZZI ROSSANO LINI | 25) FORESI FILIPPO |
| 6) ARTIBANI PIETRO | 26) FORTE GIACOMO |
| 7) BERTI LUCIANO ROMANO | 27) LORI GIUSEPPE |
| 8) PROIETTI LIVIO | 28) MANCINI ADALGISO |
| 9) BISCIONE FRANCESCO | 29) MARI ANGELO |
| 10) BORATTO ALCIBIADE | 30) MASTROPAOLO ANTONIO |
| 11) CENTANI CARLO | 31) MESCHINI ANTONIO |
| 12) COCCIA MASSIMO | 32) MEZZAROMA FRANCESCO |
| 13) COZZI OSVALDO | 33) PANATTONI GIUSEPPE |
| 14) DE LELLIS ROCCO | 34) PASSINI GIUSEPPE |
| 15) DE MARCO ALDO | 35) PICCONI ANTONIO |
| 16) DE PROPRI MARIANO | 36) SANZOLINI SIMONETTA |
| 17) DEL PRIORE ANTONIO | 37) SPAZIANI SERGIO |
| 18) DE SANTIS ADELMO | 38) SULSENTI TOMMASO |
| 19) DE SANTIS IGINO | 39) TOGNAZZI GIUSEPPE |
| 20) DI BIANCA MARIO | 40) VEROLI ELVERIO |

All'appello sono risultati assenti: 1) Centani; 2) Lini; 3) Del Priore; 4) Ferrari; 5) Forte; 6) Lori; 7) Mancini; 8) Spaziani.


(Presenti N° 32)

In continuazione di seduta il Presidente propone la seguente deliberazione:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il progetto di lottizzazione avanzato dagli Eredi Maffei Maria in data 8/7/1982 Prot. N° 18263 ed in data 22/7/1982 Prot. N° 19262 composto delle Tavv. NN° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-R;
- Rilevato che il progetto interessa un'area di proprietà dei richiedenti, sito in Località Bagni di Tivoli della superficie di mq.4.853, distinto in Catasto al Foglio N° 60 Part. 19-330-18-72;
- Rilevato altresì che l'insediamento interessa una zona C/3-2 del vigente P.R.G. approvato dalla Regione Lazio con delibera N° 956 del 6/7/1973 (B.U. N° 23 del 10/9/1973);
- Vista la Relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 26/8/82;
- Visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica Comunale regolarmente funzionante a norma dell'Art. 1 delle norme di attuazione del P.R.G. espresso nella seduta del 16/9/1982 Verb. N° 32 che qui di seguito si riporta:
"Parere favorevole a condizione che l'area a servizi venga portata a mq. 2.232= come correzione apportata in rosso sulla Tav. N° 4 e che venga vincolata l'intera area degli Eredi Maffei.";
- Viste la Tavv. NN° 3-4 e 10 di aggiornamento (Prot. N° 26010 del 15/10/1982) eseguite in base alle prescrizioni della Commissione Edilizia Comunale;
- Viste le norme di attuazione del vigente P.R.G. della città nonché le relative planimetrie;
- Vista la legge 17/8/1942, N° 1150, modificata ed integrata dalla legge 6/8/1967, N° 765 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti i Decreti Ministeriali 1/4/1968, N° 1404 e 2/4/1968, N° 1444;
- Vista la Circolare del Ministero dei LL.PP. N° 3210 del 28/10/1967;
- Dato atto che l'Amministrazione Comunale non ha adottato il P.P.A. di cui alla Legge N° 10/77 e Regionale N° 35 del 28/7/1978;
- Visto l'Art. 7 della Legge Regionale 18/6/1975, N° 74, modificato ed integrato dall'Art. 44 della citata Legge Regionale N° 35/78;
- Vista la Legge 28/1/1977, N° 10;
- Vista la Legge Regionale N° 35 del 12/9/1977;
- Vista la Legge Regionale del Lazio N° 270 del 26/10/1977 ed il Decreto Ministeriale 10/5/1977 relativo alla "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici";
- Visto lo schema di convenzione redatto in conformità delle succitate Leggi 1150/42 - 765/67 - 10/77 e dei successivi D.M. e Leggi Regionali e che qui di seguito si riporta integralmente;


SCHEMA DI CONVENZIONE



Convenzione tra il Comune di Tivoli, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Berti Luciano e la Ditta Eredi Maffei Maria: Maffei Vito nato a Bari il 24/1/1932 residente in Napoli Via S. Strato a Posillipo, 14 - Maffei Lucia nata a Bari il 23/8/1933 e residente in Napoli Via S. Strato a Posillipo, 14;

PREMESSO

- Che la Ditta Eredi Maffei Maria in seguito nominata comparente;
- ha presentato al Comune di Tivoli un progetto di lottizzazione in data 8/7/1982 Prot. N° 18263 ed in data 22/7/82 Prot. 19262 composto delle Tavv. NN° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-R e aggiornato con le Tavv. NN° 3-4-10 (Prot. 26010 del 15/10/1982), da realizzarsi su terreno di proprietà sito in Località Bagni di Tivoli di questo Comune, distinto in Catasto al Foglio N° 60 part. 19 e 330;
- Che il progetto ha riportato il parere favorevole della Commissione Urbanistica a ciò delegata dall'Art. 1 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. della città, nella seduta del giorno 16/9/1982 Verb. 32, parere che qui di seguito si riporta integralmente:
"Parere favorevole a condizione che l'area a servizi venga portata a mq. 2,232= come correzione apportata in rosso sulla Tav. N°4, e che venga vincolata l'intera area degli eredi Maffei";
- Visti gli elaborati aggiunti in data 15/10/1982 Prot. 26010 composti delle Tavv. NN° 3-4-10;
- Che il progetto di che trattasi, comprensivo del presente "schema di Convenzione", è stato approvato dall'Amministrazione Comunale con delibera Consiliare N° 131 del 31/3/1983 resa esecutiva dalla Sezione di Controllo Atti EE.LL. della Provincia di Roma in data Verb. e ciò con i poteri di delega di cui all'Art. 7 della Legge Regionale N° 74 del 18/6/1975 modificato dall'Art. 44 della Legge Regionale N° 35 del 28/7/1978 non presentandosi il progetto medesimo in variante al vigente P.R.G. della città;
- Conformemente a quanto previsto dalla Legge 17/8/1942, N° 1150 modificata ed integrata dalla Legge 6/8/1967, N° 765 e successive modificazioni ed integrazioni;
- In conformità della Legge 22/10/1981, N° 865;
- In conformità della Legge 28/1/1977, N° 10;
- In conformità della Legge Regionale N° 35 del 12/9/1977;



- Visto il D.M. 10/5/1977 relativamente alla determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici;
- Vista la delibera Regionale N° 270 del 26/10/1977 relativa alla determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione, Legge 28/1/1977, N° 10 - Art. 6 comma terzo;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

- Art. 1) Fanno parte integrante del presente atto le premesse, lo stralcio delle norme di attuazione del P.R.G. e relative planimetrie, adottato dall'Amministrazione Comunale con delibera N° 20 dell'1/3/1969 ed approvato dalla Regione Lazio con delibera N° 956 del 6/7/1973, gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del progetto di lottizzazione con l'indicazione delle destinazioni d'uso degli indici, delle cubature, delle altezze, dei distacchi, dei vincoli, ecc.
- Art. 2) Il componente si impegna in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli e per la quantità e localizzazioni di cui al suddetto progetto:
- a) alla cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria (precisate dall'Art. 4 della legge 29/9/1964, N° 247 e successive modificazioni ed integrazioni), con la sola esclusione delle strade interne lasciate in proprietà e gestione del componente fino ad eventuale successiva trattativa con l'Amministrazione Comunale;
 - b) alla cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria (precisate all'Art. 4 della legge 29/9/1964, N° 247 e successive modificazioni ed integrazioni), così come indicato nella Tavola 3 del progetto di lottizzazione il tutto per un totale complessivo di mq. 2.178= corrispondente ad un indice pari a mq. 18= per abitante da inserirsi e quindi non inferiore all'indice minimo di cui al D.M. 2/4/68 N° 1444 ed alle prescrizioni di cui alle norme di attuazione del vigente P.R.G. della città;
 - c) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo gli indirizzi, i modi e i tempi, meglio specificati nei successivi articoli di cui alla presente convenzione resta a carico del componente le spese tecnico-notarili necessarie alla cessione delle aree predette, nonché le predisposizioni dei necessari atti tecnici;
 - d) alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria per un importo di L. 16.692.000= scaturibile dall'applicazione della Legge 10/77;

Art. 3) Le opere di urbanizzazione primaria relative al progetto di lottizzazione sono le seguenti:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta e parcheggi;
- c) rete fognante generale;
- d) rete idrica generale;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato.

Tutte le opere verranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese del Componente con le modifiche che l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Sanitario, ai quali i progetti stessi dovranno essere sottoposti per i necessari e preventivi nulla-osta di rispettiva competenza, intenderanno apportare entro i 60= giorni dalla data di ricevimento dei progetti stessi;

Art. 4) Il Componente assume i seguenti impegni in ordine ai tempi e termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente Art. 3):

a) le opere di urbanizzazione primaria, almeno per le loro parti essenziali, verranno realizzate prima della richiesta delle singole concessioni edilizie. Per le parti essenziali si intendono tutte le opere a carattere generale, resta stabilito che in ogni caso, prima della richiesta di ogni singola concessione edilizia, dovrà essere stata realizzata "COMPLETAMENTE" l'attrezzatura del lotto interessato dalla richiesta stessa (acqua, luce, fognatura, depuratore, strade, etc.);

b) I collaudi dovranno essere effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Sanitario del Comune, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, entro e non oltre 60= giorni dalla data della rispettiva richiesta da parte del Componente e dell'eventuale successivo avente causa a qualsiasi titolo. Il Componente si impegna a pagare le necessarie spese qualora a giudizio dell'Amministrazione Comunale, tale collaudo non dovesse essere effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, per la parte di sua spettanza, e dovesse essere effettuato da un collaudatore estraneo all'Amministrazione stessa;

Art. 5) Dato atto che, secondo il progetto presentato, il Comune di Tivoli non dovrà sostenere alcuna spesa per l'allaccio dei servizi primari di lottizzazione ai servizi pubblici della Zona, per cui si ritiene non doversi applicare il maggiore costo di cui al comma 3° dell'Art. 5 della Legge Regionale



N° 35 del 12/9/1977, il Comparente, proprietario dei terreni costituenti il comprensorio indicato in premessa, si impegna, in attuazione del progetto esaminato dalla Commissione Urbanistica, nonché in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, alla realizzazione a sua cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'Art. 3 dovranno essere costruite a opera d'arte il tutto in conformità dei progetti esecutivi che verranno redatti a cura e spese del Comparente. La costruzione dei servizi primari dovrà essere effettuata sotto la sorveglianza tecnica degli Organi Comunali, che avranno pertanto libero accesso ai cantieri. La data di inizio delle opere sarà comunicata all'Amministrazione Comunale, per mezzo raccomandata, con preavviso almeno di 10= (dieci) giorni. Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed a collaudo definitivo, da eseguirsi a cura dei componenti Uffici Tecnici del Comune. Fino al momento della consegna totale o parziale al Comune, la rete stradale soggetta al regime previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per le strade private grate da servizi di pubblico transito. La spesa presunta per la esecuzione delle opere previste dal presente articolo viene indicata in complessive L. 90.412.000= (novantamilioniquattrocentododicimila) con l'obbligo per il Comparente di realizzare le opere stesse anche se il costo dovesse risultare maggiore. Tale costo è scaturito dalla relazione finanziaria (Tav. 9) formante parte integrante del progetto di che trattasi.

La consegna delle opere di urbanizzazione primaria dovrà avvenire, senza alcun corrispettivo, non oltre otto mesi dalla ultimazione, previo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6) Il Comparente, in ordine delle opere di urbanizzazione secondaria si obbliga a provvedere a sua cura e spese alla realizzazione di attrezzature pubbliche per il verde per un importo di L. 16.692.000= che sarà ubicato nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale. Fino alla consegna dell'opera eseguita gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del comparente. L'opera verrà realizzata sulla base di progetti esecutivi predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'inizio delle opere dovrà avvenire non oltre 18= mesi dalla data del rilascio della prima concessione edilizia, in caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente entro 120= giorni successivi, all'affidamento della costruzione dell'opera di cui sopra.

Art. 7) Il Comparente in ordine all'applicazione del costo di costruzione, dovrà attenersi a quanto previsto dalla Legge 28/1/77, N° 10.



Art. 8) A garanzia degli adempimenti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il Componente rimetterà all'atto del rilascio del nulla-osta planovolumetrico una fidejussione bancaria o assicurativa libera a favore del Comune di Tivoli per un importo pari al costo delle opere da realizzarsi. La fidejussione sarà previo espresso consenso del Comune, ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione primaria, tenuto conto del costo delle opere di urbanizzazione residue, valutato in base allo eventuale mutato valore della moneta secondo gli indizi ufficiali.

Il Componente inoltre si obbliga:

- ad integrare il valore della fidejussione rispetto alle entità attuali nel caso in cui esso si appalesasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indizi ufficiali;
- a reintegrare la fidejussione medesima, qualora venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze.

Si dà atto che nel contratto fidejussorio è stata inserita la specifica clausola che impegna l'Istituto fidejussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'Art. 1944 Codice Civile e senza attendere la pronuncia del Giudice.

Art. 9) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rimane a carico del Componente fino alla cessione gratuita delle stesse al Comune. Tale manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune il quale potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita o eseguita male.

Art. 10) Il Componente si impegna a completare e rendere agibile le opere di urbanizzazione primaria di cui all'Art. 3), con relativa cessione a consegna di impianti ed opere, nel termine massimo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipulazione della presente convenzione. Tale termine è elevabile a 10 (dieci) anni nel caso in cui il Comune adotti i piani pluriennali e attuativi, in cui all'Art. 13 della Legge 28/1/1977, N° 10.

La Convenzione si intenderà ugualmente decaduta:

- a) se entro 3 (tre) anni non saranno state eseguite tutte le opere di urbanizzazione primaria;
- b) se entro 5 (cinque) anni previa ultimazione delle opere di urbanizzazione nei limiti di cui ai precedenti articoli non saranno state richieste le "Concessioni singole Edilizie".

Nel caso di richiesta parziale delle stesse, la Convenzione si intenderà decaduta limitatamente alla quota parte di "concessione" edilizie non richieste.

- Art. 11) Resta inteso che il Comparente, nonchè gli eventuali successivi aventi causa a qualsiasi titolo, dovranno ultimare le costruzioni per cui sono state connesse le singole "Concessioni Edilizie", nel caso che le stesse dovranno essere abitabili, la scadenza di validità della presente convenzione. Tale obbligo dovrà risultare negli eventuali atti di compravendita, e dovranno essere specificamente accettati dagli eventuali acquirenti e/o aventi causa a qualsiasi titolo.
- Art. 12) Il comparente si impegna e si obbliga ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo delle quote le clausole contenute nella presente convenzione, nonchè contenute nel progetto di che trattasi comprensivo delle modifiche di cui al parere della Commissione Urbanistica Comunale e in premessa citato.
- Le clausole saranno riportate nella nota di trascrizione la cui copia autenticata dovrà essere inviata al Comune a mezzo raccomandata.
- Le clausole dovranno specificamente essere approvate dallo acquirente ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile.
- Art. 13) Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il Foro di Roma, al quale le parti si rivolgeranno soltanto dopo aver compiuto ogni azione chiarificatrice anche a mezzo di un arbitrato scelto di comune accordo tra le parti.
- Art. 14) Per tutto quanto si riferisce o si riferirà ai rapporti tra il Comparente ed il Comune di Tivoli, in relazione alla presente convenzione, il Comparente nomina a suo unico legale e rappresentante la Sig.ra Maffei Lucia nata a Bari il 23 Agosto 1933;
- Art. 15) La convenzione, nel mentre si intende vincolativa per il Comparente all'atto della stipula, è vincolativa per l'Amministrazione all'atto del visto di esecutorietà sulla stessa dal Comitato di Controllo Regionale.

IL SINDACO PRO-TEMPORE

IL COMPARENTE

- Vista ogni altra Legge in materia;
- Con i poteri delegati dell'Art. 7 della Legge Regionale 18/6/1975, N° 74, così come modificato ed integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 35/78;

D E L I B E R A

- 1) Sono approvati il progetto di lottizzazione, integrato alle condizioni della Commissione Urbanistica, comprensivo delle Tavole NN° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-R (prot. 18263 dell'8/7/1982 e Prot. 19262 del 22/7/1982) relativo ad un terreno in Località Borgonuovo, di proprietà della Ditta Eredi Maffei Maria della superficie di mq. 4.853 al netto delle aree destinate a servizi e strade pubbliche del vigente P.R.G. della città approvato con delibera Regionale N° 956 del 6/7/1973 (G.V. N° 23 al 10/9/73) distinti in Catasto al Foglio N° 60 con i mappali 19-330-18-72, nonchè il relativo "Schema di Convenzione" predisposto in ottemperanza di quanto trascritto da 5° comma dell'Art. 28 della legge urbanistica 17/8/1942, N°1150, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) "Nulla-osta" ai sensi delle vigenti leggi, a che il Sindaco di questo Comune autorizzi la lottizzazione del suddetto terreno, previa di quanto altro di competenza degli organi tutori regionali;
- 3) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Uffi-ciale della Regione Lazio;
- 4) Copia della presente verrà notificata agli Uffici Comunali di Segreteria, Tecnico e Ragioneria, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza."

Il Presidente concede la parola al Consigliere Proietti il quale afferma che la volta precedente la stessa delibera venne ritirata su sollecitazione anche del loro Gruppo politico e questa volta viene riproposta con aggiunta nella documentazione di un atto di vendita tra gli Eredi Maffei e una Società che però fareb-be salvo il diritto da parte degli Eredi stessi di conglobare cir-ca 940= mq. di terreno nella loro proprietà per arrivare alla su-perficie necessaria per chiedere un piano di lottizzazione. Ora in virtù, proprio di questo documento, riteniamo di non poter dare un voto favorevole a questa delibera in quanto vi sono due ragio-ni ostative: la prima ragione è quella che l'atto stesso appare da una prima lettura non congruo rispetto alle procedure previste dal Codice Civile, infatti in questo caso con quella postilla che viene rilevata in quell'atto si arriva praticamente alla spolia-zione della disponibilità da parte dell'acquirente di una quota dell'immobile acquistato portandolo quasi ad una condizione di nudo proprietario, dal punto di vista tecnico, cioè dal non avere in pratica la materiale disponibilità del proprio terreno a sempli-ce richiesta da parte degli Eredi Maffei di questo piano di lottiz-zazione. Si tratta di una clausola a suo parere vessatoria che an-



dava approvata per iscritto e questo nell'atto di compravendita non si rileva, quindi da questo punto di vista l'atto è incongruo. Da una ispezione dei luoghi si può poi vedere che su quei 946= mq. di terreno sono presenti dei manufatti che costituiscono comunque una cubatura edificata, cioè vi è un garage, vi è una specie di rustico che quindi secondo lui fanno salire la quota di mc. edificata al momento e praticamente o si dovrebbe arrivare ad una riduzione della quota edificata richiesta nel piano di lottizzazione o si dovrebbe arrivare alla demolizione di questi stessi manufatti. Tra l'altro nel piano di lottizzazione sul terreno che non è di proprietà degli Eredi Maffei vengono previsti dei punti luce e questo tipo di servitù anche in quell'atto di compravendita non è previsto e quindi a meno che non vi fosse una approvazione esplicita da parte degli acquirenti non si vede come possano essere previsti dei punti luce da parte degli Eredi Maffei su una quota di proprietà che non è loro e che non è soggetta a questa servitù. Per questi motivi il suo gruppo non voterà la delibera in esame e si asterrà.

Il Presidente vuole ricordare che la presente delibera fu ritirata proprio su proposta del MSI, questa sera, afferma il Presidente, in Commissione la abbiamo discussa e avrebbe visto volentieri nella discussione un rappresentante del MSI visto che ne abbiamo discusso. Afferma che comunque verrà fatto un sopralluogo nella zona e anche se ci dovessero essere i problemi di cui parla il Consigliere non risulterebbe nulla compromesso, anche perchè non è giusto rinviare un qualcosa all'infinito se non presenta grossi problemi, grosse preoccupazioni.

Poichè nessun altro Consigliere chiede la parola il Presidente pone a votazione per alzata di mano, la proposta di delibera, il cui esito è il seguente:

- Presenti N° 32
- Votanti N° 23
- Astenuti N° 9 (I Cons. del Gruppo PCI 1) Achille, 2) Biscione; 3) Coccia; 4) Di Bianca; 5) Mari; 6) Sanzolini; 7) Tognazzi il Consigliere 8) Falifigli del Gruppo PLI ed il Cons. 9) Proietti del gruppo MSI-DN)
- Voti favorevoli N° 23

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la proposta di delibera è approvata a maggioranza.

dato per 7
Il presente verbale è stato letto ed approvato ~~XXX~~ seduta ~~XX~~ stante

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Piero Ambrogi



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Per copia conforme ad uso amministrativo

Tivoli,

IL SEGRETARIO GENERALE

Annotato impegno il RAGIONIERE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal . . . 21. 4. 83
al . . . 5. 5. 83. E' stata spedita all'Organo di Controllo il . . . 26. 4. 83 . . .
prot. N. . . 1161. ed è stata ricevuta il . . . 9. 5. 83. E' stata gravata di chiari-
mento in seduta verb. come da comunicazio-
ne telegrafica in data pervenuta il Il provve-
dimento è stato spedito il prot. N. I chiarimenti sono
spediti all'Organo di Controllo il prot. N. e ricevuta il

La deliberazione è, pertanto, divenuta esecutiva per decorrenza di termini
il . . . 4. 6. 83 ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953 n. 62.

Tivoli, li 16 GIU. 1983

L'ARCHIVISTA RESPONSABILE



IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dr. WILCO PONTESILLI

[Signature]

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 21 APR. 1983
e per 15 gg. consecutivi e spedita all'Organo di Controllo il
prot. N. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]